



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

V Settore "Sviluppo Economico – Promozione del Territorio"

ORDINANZA n. 3 del 13.02.2014

13 FEB. 2014

**Provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria: misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole).**

## IL SINDACO

Visto che la Regione Marche, con delibera di Giunta n. 1658 del 09/12/2013, ha approvato i provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/07, tra i quali è compreso Castelfidardo, da attuarsi attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma;

Considerato che l'Accordo di Programma prevede misure limitative per i tre macrosettori principali responsabili dell'inquinamento in area urbana: traffico, attività industriale e combustione domestica;

Preso atto che:

- l'Accordo è stato sottoscritto dal Sindaco di questo Comune a mezzo firma digitale ed inviato alla Regione Marche in data 08/01/2014;
  - le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici saranno imposte dai Sindaci con ordinanze a tutela della salute ai sensi della L. 23 dicembre 1978 n. 833 art. 32 comma 3, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 art. 117, nonché ai sensi della L.R. 3 marzo 1982 art. 3 comma 1, e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
  - il D. Lgs. 267/00, art. 50, c. 5 attribuisce al Sindaco la competenza nell'affrontare le emergenze sanitarie a tutela della salute pubblica, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;
- Riconosciuta, pertanto, la propria competenza in materia e stabilita la necessità di adozione del provvedimento di Ordinanza sindacale;

## ORDINA

### 1. Decorrenza e durata.

Le limitazioni alle attività produttive entreranno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto e dureranno fino al 15 maggio 2014.

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2014, salvo che il Tavolo Tecnico di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma citato in premessa, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2014, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2014-2015.

### 2. Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

### 3. Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui al presente articolo si applicano nella zona censuaria "Osimo Stazione" evidenziata nella planimetria allegata.

### 4. Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione di cui al presente articolo, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

V Settore "Sviluppo Economico – Promozione del Territorio"

## 5. Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM10, ed inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.

Qualora un singolo apparecchio non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due apparecchi in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

## AVVERTE

- che avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla stessa.

## DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it) ;
- che il contenuto del provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli Enti interessati mediante l'utilizzo di idonei strumenti di informazione e comunicazione, in modo da garantirne un'ampia e tempestiva diffusione tra la popolazione;
- che il Comando di Polizia municipale e gli Uffici competenti provvedano a svolgere quanto di propria competenza per dare attuazione alla presente Ordinanza ed a vigilare sulla sua esecuzione e ad assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge.

Castelfidardo,

13 FEB. 2014

MS/



IL SINDACO  
Mirco Soprani

